

*Reclamo avverso la sentenza di rigetto della domanda di omologazione della proposta di concordato preventivo e competenza per la richiesta di misure a tutela della par condicio*

**Concordato preventivo – Reclamo avverso la sentenza di rigetto della domanda di omologazione della proposta di concordato preventivo – Richiesta di misure a tutela della par condicio - Competenza del Tribunale - Esclusione**

Ove sia stato proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale che ha rigettato la domanda di omologazione di concordato preventivo, la competenza in ordine alla adozione di misure volte a tutelare la par condicio nelle more della decisione sulla impugnazione spetta alla Corte d'Appello investita del reclamo alla stregua della disciplina di cui agli artt. 55 co. 6 ovvero 52 co. 2 CCI.

**TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA**  
**Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Tribunale di Mantova  
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:  
dott. Andrea Gibelli      Presidente  
dott. Mauro P. Bernardi    Giudice Rel. Est.  
dott. Francesca Arrigoni    Giudice

- letta l'istanza depositata il 29-4-2024 con la quale la società ... (C.F.: ...), premettendo di avere proposto reclamo alla Corte d'Appello di Brescia avverso la sentenza emessa da questo Tribunale in data 14-3-2024 con cui era stata rigettata la propria domanda di omologazione di concordato preventivo, ha chiesto, al fine di evitare che, nelle more della decisione e in assenza di misure protettive, qualche creditore possa sottoporre a pignoramento le somme depositate sul conto corrente intestato alla procedura ove sono confluiti i proventi delle vendite del patrimonio aziendale effettuate nel corso della procedura, che il Tribunale adotti misure a tutela della *par condicio*;

- rilevato, in particolare, che la società ha chiesto a) di essere autorizzata al prelievo delle somme giacenti sul conto in modo da poter richiedere la contestuale emissione di assegni circolari non trasferibili ad essa intestati, eventualmente da depositare presso la cancelleria del Tribunale o il commissario giudiziale ovvero b), in subordine, che il

Tribunale disponga il vincolo delle predette somme fino all'esito del procedimento di reclamo;

- ritenuto che, quale che sia la qualificazione da dare alla istanza in questione e cioè di richiesta di emissione di misura protettiva ovvero cautelare nessun provvedimento può essere adottato da questo Tribunale avendo definito il procedimento con sentenza che ha rigettato la domanda di omologazione del concordato preventivo ed essendo pendente reclamo contro tale decisione avanti alla Corte d'Appello di Brescia;

- rilevato in proposito, per un verso, che le misure protettive possono essere adottate anche dalla Corte d'Appello ex art. 55 co. 6 CCI e, per un altro, che, ai sensi dell'art. 52 co. 3 CCI, la stessa può disporre le opportune cautele per i creditori;

p.t.m.

- dichiara inammissibile l'istanza.

Si comunichi.

Mantova, 2 maggio 2023.

Il Presidente

dott. Andrea Gibelli